

Accordo per la nomina a

Responsabile del trattamento dei dati personali

ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679

L'Azienda **ULSS 8 Berica** codice fiscale 02441500242, con sede in 36100 Vicenza, viale Rodolfi n. 37, nella persona del Direttore Generale in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Titolare") attribuisce il ruolo di **Responsabile del trattamento dei dati personali** a:

..... (denominazione del fornitore)

con sede in P.IVA/C.F.

L'ambito di attività di trattamento dei dati personali delegato dal titolare al responsabile del trattamento è il seguente:(indicare l'oggetto del contratto)

Finalità del trattamento (Specificare in modo sintetico il servizio fornito/l'attività svolta da cui scaturisce un trattamento di dati personali)

.....

Tipologia dei dati personali trattati
 (indicare solo i dati personali trattati)

- Comuni identificativi (nome, cognome, dati anagrafici, recapiti di posta elettronica, recapiti telefonici, residenza, etc.).
- Appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento e idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Categoria dei soggetti interessati
 (indicare le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali trattati)

- Personale dipendente e collaboratore;
- Fornitori;
- Clienti;
- Utenti del SSN;
- Associati (per le associazioni di volontariato e/o fondazioni);
- Volontari
- Altro.....

- Dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.	
---	--

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal responsabile (Art. 28.1)

Il responsabile del trattamento (d'ora in avanti anche "responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina sub-responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art. 28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del responsabile individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al responsabile, lo stesso dovrà:

- a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;

- c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare su richiesta di quest'ultimo;
- d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al Titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al Titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al Titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal responsabile stesso;
- h. garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al Titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - a. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - d. descrivere le misure adottate da parte del responsabile per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j. cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del Titolare, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l. comunicare al Titolare l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;

m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile. Il responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal responsabile, il titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

Privacy by design e by default

In un'ottica di maggiore responsabilità dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali, il legislatore europeo ha introdotto i principi di privacy by design e privacy by default ai sensi dell'art. 25 del regolamento. Tali principi garantiscono la protezione dei dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti che trattano dati personali per lo svolgimento delle loro funzioni e l'adozione di misure tecniche ed organizzative che garantiscano, per impostazione predefinita, che siano trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

In considerazione di quanto sopra esposto, è necessario poter dimostrare che i trattamenti di dati personali sviluppati mediante i prodotti o servizi forniti dal Responsabile siano conformi ai principi sopra citati, in particolar modo per quanto concerne: la minimizzazione nella durata del trattamento dati; la minimizzazione nella tipologia di dati trattati; la minimizzazione nella quantità di dati trattati; la minimizzazione negli accessi ai dati; la limitazione del trattamento; la cancellazione dei dati; la possibilità di individuare una tempistica di conservazione dei dati.

Luogo e data _____

**Firma del titolare del trattamento
dei dati personali**

.....

**Firma per accettazione del responsabile del
trattamento dei dati personali**

.....